STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

Treviso, 30 agosto 2021

AI GENTILI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 14 - 2021

NUOVE MISURE EMERGENZIALI *EX* D.L. 105/2021

È stato pubblicato in G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 il D.L. 105/2021, in vigore dal 23 luglio, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che apporta modifiche ai D.L. 19/2020, 33/2020 e 52/2021.

Lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente è prevista la proroga al 31 dicembre dei termini correlati con lo stato di emergenza elencati nell'allegato A al decreto, tra i quali si segnalano:

disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, D.L. 18/2020);

misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020);

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).

L'articolo 9, D.L. 105/2021, proroga le misure emergenziali in materia di disabilità come segue:

a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (prima fino al 30 giugno 2021), i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

per il periodo dal 1° al 23 luglio 2021 si applica, perciò, la disciplina di cui al punto precedente.

Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, sostituito dal tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Le Regioni restano in zona bianca se l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive o si verifichi, con un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, un tasso di occupazione dei posti letto in area medica uguale o inferiore al 15% oppure un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva uguale o inferiore al 10%.

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia superiore al 10%;

l'incidenza settimanale sia pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia uguale o inferiore al 30% oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia uguale o inferiore al 20%.

Per passare da giallo ad arancione è necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Il passaggio da arancione a rosso avviene quando una Regione ha un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è superiore 30%.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso;
in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del *green pass* sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un Fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un accordo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, che tengano conto dei costi di acquisto.

RIATTIVAZIONE PROCEDURE *EX* ARTICOLO 7, L. 604/1966

Come noto il Legislatore, con diversi interventi normativi, ha voluto arginare, durante il periodo di emergenza epidemiologica, il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per gmo, anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive. Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura degli ultimi D.L. emanati (D.L. 41/2021, D.L. 73/2021 e D.L. 99/2021).

In estrema sintesi, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).

In considerazione dell'articolato quadro normativo, l'INL, con la nota n. 5186/2021, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)

L'articolo 8, comma 9, D.L. 41/2021, ha previsto, per le aziende individuate al comma 1 (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato "*domanda di concessione del trattamento*

ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"), il blocco dei licenziamenti collettivi *ex* articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, e individuali per gmo, *ex* articolo 3, L. 604/1966, fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all'articolo 7, L. 604/1966.

Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (ovvero a quelle aventi diritto all'assegno ordinario e alla Cigd di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater*, D.L. 18/2020, nonché a quelle destinatarie della Cisoa) ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, inibendo, altresì, le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966.

Decreto Sostegni-*bis* (D.L. 73/2021) e Decreto Lavoro e Imprese (D.L. 99/2021)

Il medesimo termine del 31 ottobre 2021 è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l'articolo 43, D.L. 73/2021, ha introdotto un'ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

Gli ulteriori interventi normativi di cui ai D.L. 73/2021 e 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:

per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, D.L. 99/2021), in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dall'effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;

per le altre aziende rientranti nell'ambito di applicazione della Cigo, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-*bis*, commi 2 e 3, D.L. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40-*bis*, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021. La *ratio* delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e, dunque, al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

L'articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il Legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto a evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.

Nuovo modulo di istanza di conciliazione

È stato predisposto un modello di istanza specifico, già disponibile sulla pagina *web* dell'INL (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx), al fine di acquisire le informazioni utili all'istruttoria delle procedure di conciliazione *ex* articolo 7, L. 604/1966, riguardanti il settore di attività dell'impresa istante e l'eventuale presentazione di domande di integrazione salariale.

Tale nuovo modulo 20/bis dovrebbe essere utilizzato anche per reiterare le istanze riguardanti le procedure di conciliazione *ex* articolo 7, L. 604/1966, in corso al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020, considerata la possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto.

Procedura di conciliazione

Gli Uffici convocheranno le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di cui alla circolare n. 3/2013 del Ministero del lavoro.
In attesa della trattazione, gli Uffici verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto dell'impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione, attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste *ex lege*.
L'eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40-*bis*, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure *ex* articolo 7, L. 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

Avviso comune

L'INL ricorda, altresì, che le associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (Cgil, Cisl e Uil), al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e informa che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione anche ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'intesa.

Indennità Decreto Sostegni-bis: domanda on line

L'Inps, con notizia del 25 giugno 2021, ha comunicato che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto Sostegni-bis per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l'erogazione di un'indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell'indennità del Decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
L'Istituto, con circolare n. 90 del 29 giugno 2021, ha offerto istruzioni amministrative relativamente alle indennità introdotte dal D.L. 73/2021 a favore dei lavoratori già beneficiari delle indennità e ha fornito indicazioni anche per i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e per i lavoratori autonomi della pesca.
(Inps, notizia, 25/6/2021; Inps, circolare, 29/6/2021, n. 90)

Fruizione in modalità oraria del congedo 2021 per genitori

Il congedo 2021 COVID per genitori di figli *under* 14 o di figli disabili di qualunque età può essere fruito in modalità oraria da entrambi i genitori nella stessa giornata, purché in ore differenti.

È questa una delle maggiori novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L 30/2021, come ha ricordato l'Inps con la circolare n. 96/2021. Come si ricorderà, il citato Decreto aveva previsto un congedo fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato indennizzato (c.d. congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
In sede di conversione, la L. 61/2021 ha modificato l'impianto originario, precisando che il congedo 2021 per genitori è fruibile anche nei casi di sospensione dell'attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave. Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli iscritti ad asili nido e a scuole dell'infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
Oltre a ciò, si introduce la possibilità di fruire del congedo 2021 per genitori anche in modalità oraria a decorrere dal 13 maggio 2021. Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché siano relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale che decorre dal 13 maggio 2021.
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo 2021 per genitori in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando

successivamente la medesima, inoltrando l'apposita domanda telematica all'Inps, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto.

Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo 2021 per genitori con modalità giornaliera da parte dell'altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei 2 genitori, nello stesso arco temporale, è, invece, possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Sono, invece, compatibili 2 richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei 2 genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei 2 genitori è, inoltre, possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria:

è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore;

è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;

è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;

è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001, fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;

è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare 2 situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Maggiorazione ANF

L'Inps, con circolare n. 92/2021, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta e fruizione della maggiorazione dell'Anf prevista dal D.L. 79/2021.

Di seguito i principali chiarimenti:

a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di:
37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli;

la maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di Anf superiore a zero;

la maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni, se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi;

non vi è alcuna incompatibilità tra maggiorazione Anf e assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 797/1955, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi;

per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative;

al fine di conguagliare gli Anf anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro privati che utilizzano l'UniEmens dovranno compilare l'elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

0035 - ANF assegni correnti;
L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti
0036 – di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti;
L035 – di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
F111– di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione Anf, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio Anf; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Sospensione attività di riscossione

Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro e imprese) ha fissato al 31 agosto 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione. La situazione era, pertanto, la seguente:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento	Differimento al 31 agosto 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" -allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Sospensione fino al 31 agosto 2021: delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione; degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio

	2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1° settembre 2021 riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro	Sospensione dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020, se l'agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'articolo 72-*bis*, D.P.R. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Nessuna variazione è, invece, intervenuta sulle disposizioni del Decreto Sostegni relative a rottamazione-*ter* e saldo e stralcio, che si potevano così riassumere:

Rottamazione-*ter*	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).
Saldo e stralcio	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (31 marzo e 31 luglio 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (31 marzo e 31 luglio 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).

Chi è in regola con il versamento delle rate della rottamazione-*ter* e/o del saldo e stralcio in scadenza nel 2019 può verificare con l'apposito servizio presente sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione se nel suo piano di pagamento ci sono carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato

alla data del 23 marzo 2021, per i quali la Legge ha previsto l'annullamento. Si ricorda che la condizione prevista per l'annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d'imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro, mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro. Se dalla verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall'annullamento, in presenza delle condizioni previste, si potranno stampare i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

La conversione in L. 106/2021 del D.L. 73/2021

La L. 106/2021 ha convertito il D.L. 73/2021 con modifiche, abrogando contestualmente i D.L. 89/2021 e 99/2021, di fatto assorbiti nella medesima legge.

Si rileva un'ulteriore modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-*ter*, definizione agevolata UE e saldo e stralcio).

Infatti, il comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è stato sostituito e ora prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all'articolo 16-*bis*, D.L. 34/2019, e all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, D.L. 119/2018:
entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO PANNISCO